

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 864 Il Legislatura

" NORME PER LA PEREQUAZIONE DEL TRATTAMENTO NORMATIVO
ED ECONOMICO AL PERSONALE DELLE AUTOLINEE IN CON-
CESSIONE".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 15/10/1979.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AI TRASPORTI

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE

"Norme per la perequazione del trattamento normativo ed economico al personale delle autolinee in concessione"

^^^^^^^^^^^^^^^^

Lo schema di progetto di legge é stato predisposto in sostituzione integrale della l.r. 29.1.1976, n° 5, rispetto alla quale le nuove norme proposte corrispondono ad una duplice esigenza.

La prima é quella di fare in modo che i rapporti tra la Regione e le imprese concessionarie di autolinee siano improntati a canoni di assoluta chiarezza ed univocità, onde evitare che abbiano ancora a verificarsi le situazioni di difficoltà attuative che hanno caratterizzato l'applicazione della legge n° 5/1976.

La seconda esigenza é quella di introdurre norme di snellimento delle procedure per gli interventi finanziari regionali, allo scopo di consentire le erogazioni puntuali delle integrazioni salariali.

Con l'art. 1, riconfermando l'intendimento regionale di perseguire l'obiettivo della perequazione normativa ed economica al personale delle autolinee con l'assunzione della relativa spesa, si superano le difficoltà interpretative insorte attorno alla legge statale 1.2.1978, n° 30, stabilendo che il nuovo ordinamento del personale é esteso a tutte le aziende operanti in Puglia.

./.

Handwritten signature

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AI TRASPORTI

- 2 -

Agli artt. 2, 3 e 4, mentre si stabilisce univocamente che il punto di riferimento delle obbligazioni datoriali dev'essere quello derivante dall'ordinamento contrattuale e legislativo vigente, si autorizzano i relativi interventi finanziari regionali a copertura integrale dei maggiori costi aziendali.

Con le norme proposte dall'art. 5 all'8 si definiscono i tempi, le modalità e le condizioni degli interventi finanziari regionali, in termini di snellezza procedurale e di chiari e precisi adempimenti aziendali.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AI TRASPORTI

DISEGNO DI LEGGE

""""Norme per la perequazione del trattamento normativo ed economico al personale delle autolinee in concessione.""""

Art. 1

La Regione Puglia, al fine di assicurare al personale dipendente da imprese concessionarie di autolinee il trattamento normativo ed economico perequato a quello del personale delle autolinee gestite da aziende ed enti pubblici per atti di affidamento regionale, assume a proprio carico l'onere finanziario secondo le condizioni e le modalità di cui ai successivi articoli.

Restano fermi i limiti ed i principi stabiliti col R.D. 8.1.1931, n. 148 e successive modificazioni e integrazioni.

Le norme sull'ordinamento del personale delle autolinee in concessione, di cui alla legge statale 1.2.1978, n. 30, sono estese a tutte le imprese concessionarie di autolinee nel territorio regionale pugliese.

Art. 2

Agli effetti del primo comma del precedente articolo, la Giunta Regionale é autorizzata a corrispondere alle imprese il maggiore onere finanziario pari alla differenza tra il trattamento perequato al lordo degli oneri contributivi e quello determinato secondo il CCNL del 23.7.1976, l'accordo nazionale del 23.11.1977, la legge 1.2.1978, n. 30 e l'accordo nazionale del 24.1.1979, pure al lordo degli oneri contributivi.

Art. 3

La Giunta Regionale é autorizzata a corrispondere alle imprese concessionarie contributi straordinari a copertura dei maggiori costi

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AI TRASPORTI

del personale, rispetto a quelli del CCNL ANAC del 10.12.1970, derivanti dall'applicazione del CCNL del 23.7.1976, dell'accordo nazionale del 23.11.1977, della legge 1.2.1978 n. 30 e dell'accordo nazionale del 24.1.1979 per gli anni dal 1976 al 1979. A tale fine le imprese che intendono beneficiare dei contributi devono produrre domanda corredata della documentazione dimostrativa di detti maggiori oneri.

Per le imprese che negli anni dal 1976 al 1979 hanno beneficiato di contributi perequativi previsti dalla legge regionale 29.1.1976 n. 5 calcolati con riferimento al CCNL ANAC del 10.12.1970, i contributi di cui al comma precedente sono attribuiti in compensazione.

Art. 4

Dall'anno 1980 in poi i maggiori costi del personale di cui al primo comma del precedente articolo sono ammessi a contribuzione straordinaria per il loro intero ammontare, con carico della relativa spesa sul fondo del capitolo di bilancio assegnato per i contributi straordinari autorizzati con la legge regionale 13.1.1978 n. 13.

La contribuzione straordinaria, a domanda documentata delle aziende, può essere disposta ed erogata in rate mensili insieme agli interventi finanziari di cui all'art. 2.

Art. 5

Per l'attuazione della norma di cui all'art. 2 la Giunta Regionale determina annualmente, per ciascuna impresa concessionaria di autolinee, ivi comprese quelle di concessione comunale, l'ammontare medio annuo degli oneri finanziari del maggiore co

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AI TRASPORTI

sto del personale derivante dall'applicazione del trattamento perequato e ne autorizza l'erogazione a mensilità posticipate in ragione di un quattordicesimo.

L'erogazione può essere disposta dal Settore Ragioneria, senza altra formalità, in tempo utile ad assicurare la retribuzione al personale non oltre il giorno 27 del mese al quale ciascuna mensilità si riferisce.

L'erogazione delle mensilità aggiuntive può essere disposta dopo il giorno 15 rispettivamente dei mesi di luglio e dicembre.

L'ammontare medio annuo degli oneri finanziari di cui al primo comma può essere rideterminato in occasione degli accertamenti di cui al successivo articolo 7. In tali circostanze si terrà conto anche delle variazioni numeriche nella consistenza del personale.

Le norme di cui ai precedenti comma possono essere applicate anche agli effetti della contribuzione straordinaria prevista dall'art. 4.

Art. 6

L'erogazione di cui al precedente articolo è subordinata alla presentazione all'Assessorato ai Trasporti, da parte di ciascuna impresa, degli elaborati relativi alle liquidazioni dei trattamenti perequati di ciascun mese e della documentazione comprovante l'avvenuta effettuazione dei pagamenti per il mese precedente delle integrazioni salariali nette al personale e dei relativi oneri contributivi e fiscali ai rispettivi enti creditori.

Art. 7

At
De

Alla scadenza di ciascun trimestre solare la Giunta Regionale, sulla base delle risultanze acclarate dall'Assessorato ai Trasporti dall'esame degli elaborati di cui al precedente articolo,

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AI TRASPORTI

provvede alle liquidazioni degli eventuali conguagli dovuti alle imprese.

Le somme che dovessero risultare erogate in più sono recuperate sulle mensilità ancora da erogare o su contributi comunque dovuti alle imprese in base a leggi regionali vigenti.

Art. 8

L'elaborazione delle liquidazioni mensili dei trattamenti perequati dev'essere effettuata sulla base degli stati di servizio individuali relativi al mese precedente e dev'essere corredata di una situazione dimostrativa della consistenza numerica del personale e delle variazioni intervenute.

Tutte le variazioni in aumento del personale devono essere preventivamente autorizzate con provvedimento della Giunta Regionale.

Art. 9

Le disposizioni contenute nella legge regionale 29.1.1976 n. 5 sono abrogate.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
In corso alla VII Commissione Consolida-
tore permanente il _____

3
2